

8 febbraio 2007

Spettabile
**BANCA INTERMOBILIARE DI
INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.**
Via Gramsci 7
10121 TORINO

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e adeguamento a nuove disposizioni normative e regolamentari.

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta e ai recenti colloqui intercorsi, siamo lieti di confermarVi la nostra disponibilità alla proroga per ulteriori sei esercizi della durata dell'incarico, in scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007, relativo alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A..

In effetti, come noto, l'art. 3, comma 16, del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, "*Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)*", (di seguito, "*Decreto Correttivo*"), emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 43 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito, "*Legge per la Tutela del risparmio*"), ha modificato il comma 4 dell'art. 159, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, "*TUF*") stabilendo che l'incarico di revisione "*ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente*".

8 febbraio 2007

**BANCA INTERMOBILIARE DI
INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.**

È altresì noto che, al fine di consentire l'adeguamento della durata degli incarichi di revisione in corso al mutato quadro normativo, l'art. 8, comma 7 del medesimo Decreto Correttivo prevede che "gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi, possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dall'articolo 159, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal presente decreto legislativo."

Alla luce di quanto sopra, in considerazione del mutato quadro normativo e della facoltà espressamente concessa dal Legislatore, l'incarico di revisione contabile sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., originariamente conferito alla scrivente società di revisione dall'assemblea degli azionisti in data 21 aprile 2005 per il triennio 2005/2007, si intenderà ulteriormente prorogato anche con riferimento agli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, ferme ed invariate tutte le altre modalità e condizioni di cui alla nostra proposta del 8 marzo 2005.


Con l'occasione, si segnala l'esigenza di procedere ad ulteriori adeguamenti in relazione all'incarico in essere a seguito delle novità normative e regolamentari introdotte di recente, tra cui le innovazioni contenute nella Legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, nonché nei regolamenti attuativi in corso di emanazione da parte della Consob. Tali adeguamenti sono richiamati nell'allegato 1.

* * * * *

Vorrete quindi cortesemente provvedere alla trasmissione della presente all'Organo di Controllo, per quanto di sua competenza, e conseguentemente comunicarci per iscritto la Vostra determinazione in ordine alla sopra richiamata proroga dell'incarico di revisione, in attesa di opportuna deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del Decreto Correttivo.

Con i migliori saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Paolo Gibello Ribatto
Socio

**PRINCIPALI MODIFICHE DERIVANTI DAL MUTATO QUADRO DI RIFERIMENTO
NORMATIVO E REGOLAMENTARE: RELATIVI EFFETTI SULLA
LETTERA DI INCARICO DEL 8 MARZO 2005**

Si riepilogano qui di seguito le principali modifiche in materia di revisione contabile, conseguenti al mutato quadro normativo e regolamentare di riferimento, che richiedono un conseguente adeguamento della lettera di incarico del 8 marzo 2005 e attualmente in vigore.

- Il nuovo art. 165, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/98 prevede che la società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata sia interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato di Gruppo. A tal fine, come indicato dalla menzionata norma di legge e allo scopo di assumere la responsabilità richiesta dalla medesima, saremo chiamati ad effettuare le procedure di revisione previste dal documento 600 lettera A) dei principi di revisione di riferimento (L'utilizzo del lavoro di altri revisori) e, in particolare, ci dovranno essere trasmessi, tra l'altro, i documenti di revisione dalle altre società incaricate della revisione contabile delle società appartenenti al Gruppo, potremo ottenere la documentazione del lavoro svolto dai revisori incaricati, nonché dagli stessi o dagli Amministratori delle società del Gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione.

Alla luce dell'art. 165, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/98 la lettera di incarico del 8 marzo 2005 con riferimento alla responsabilità sul lavoro svolto dagli altri revisori dovrà intendersi superato e sostituito dal precedente capoverso del presente punto.

- Il nuovo art. 165-quater del D. Lgs. 58/98 prevede che le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza societaria, così come saranno definite dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottopongano a revisione contabile il bilancio della controllata da parte della società incaricata della revisione contabile del proprio bilancio. Conseguentemente, sarà nostra cura formulare le opportune integrazioni alla lettera di incarico del 8 marzo 2005 alla luce delle ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie a tal fine.
- Il nuovo art. 154-bis del D. Lgs. 58/98 prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale sarà responsabile per la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Pertanto, le lettere di attestazione che Vi chiederemo in conformità a quanto previsto dal Documento 580 dei principi di revisione di riferimento dovranno essere sottoscritte, oltre che dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, e da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione del bilancio e della relazione semestrale, anche dal dirigente sopra indicato, una volta nominato secondo la normativa di riferimento. Tale previsione integra di conseguenza il paragrafo 1.(d) della lettera di incarico del 8 marzo 2005, con riferimento sia alla revisione contabile del bilancio di esercizio sia alla revisione contabile limitata della relazione semestrale. Resta inoltre inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ed allegate al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e al bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs.58/98.

- Il nuovo art. 160, comma 1, del D. Lgs. 58/98 prevede che Consob disciplini con apposito regolamento le situazioni di incompatibilità. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, ai sensi dell'art. 214, comma 2, D. Lgs 58/98, continua ad avere parziale efficacia l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. Ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 160 del D. Lgs. 58/98, Vi preghiamo di inviarci tempestivamente ogni variazione all'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) nonché dei direttori generali della Vostra Società e delle società che la controllano, da Voi precedentemente trasmessoci. Inoltre, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 160 del D. Lgs. 58/98, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società che Vi controllano, alle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette ed indirette. In considerazione del fatto che il menzionato regolamento di cui all'art. 160, comma 1, D. Lgs. 58/98 dovrà essere emanato da Consob entro il 31 marzo 2007, la lettera di incarico del 8 marzo 2005, dovrà essere altresì oggetto di ulteriori aggiornamenti allo scopo di recepire le determinazioni assunte dall'Autorità di Vigilanza.

Resta infine convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 160, commi 1-ter, 1-quinquies e 1-sexies del D. Lgs. 58/98, la Vostra società si impegna ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente, da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Alla luce di quanto sopra, il paragrafo 6. della lettera di incarico originaria del 8 marzo 2005 in materia di incompatibilità e divieti di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 dovrà intendersi modificato a seguito di quanto precedentemente indicato.

- Il piano di revisione indicato nel paragrafo 2.(e) della lettera di incarico del 8 marzo 2005 potrà subire variazioni per effetto dei Regolamenti di cui la Consob ha in corso l'emanazione in attuazione della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. In considerazione di ciò, si potrebbero rendere opportune integrazioni alla lettera di incarico che saranno discusse preventivamente con Voi.
- Ai sensi dell'art. 160, comma 1-quater, del D. Lgs. 58/98 il ruolo di responsabile della revisione contabile di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente i sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società, né assumere e/o continuare ad esercitare incarichi relativi a società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Qualora il socio attualmente responsabile della revisione contabile dovesse trovarsi in tale situazione, verrà fatta apposita comunicazione a Voi, con opportuna informativa anche alla Consob, per la relativa sostituzione.

- Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Essi pertanto verranno utilizzati limitatamente e solo in ragione dell'incarico conferitoci. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network internazionale di Deloitte, nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network internazionale di Deloitte sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni;
- autorità di vigilanza, italiane o estere;
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

Al fine dell'espletamento dell'incarico di revisione potrebbero esserci comunicate dalla Vostra società alcune informazioni rientranti nella nozione di cui all'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 58/98 (cosiddette "Informazioni Privilegiate").

Le Informazioni Privilegiate a cui la nostra società avrà accesso saranno oggetto dell'impegno di riservatezza di cui al presente punto, restando inteso che i terzi a cui le dovessimo comunicare dovranno essere tenuti ad analogo obbligo di riservatezza.

Nel registro da Voi istituito ai sensi dell'art. 115-bis del D. Lgs. 58/98, andrà iscritto il socio responsabile della revisione contabile che sottoscrive la lettera di incarico in quanto soggetto di riferimento della nostra società nei Vostri confronti.

- Deloitte & Touche S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dalla Legge 197/1991 ("Legge Antiriciclaggio") ai sensi del D. Lgs. 56/2004 e dei successivi provvedimenti di attuazione.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a. l'identificazione di tutti i clienti e la conservazione e registrazione delle informazioni relative;
- b. la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'art. 3 della Legge Antiriciclaggio;
- c. l'obbligo di riferire le infrazioni di cui all'art. 1 della Legge Antiriciclaggio.

Al fine di assolvere all'obbligo di identificazione, Deloitte & Touche S.p.A. è chiamata dalle disposizioni applicabili ad effettuare, al momento del conferimento dell'incarico, con riferimento a ciascun cliente, le seguenti attività:

- verificare l'identità personale, mediante riscontro in un valido documento d'identità (ad esempio carta d'identità o passaporto), della persona fisica conferente l'incarico (ovvero, in mancanza, del legale rappresentante), in presenza della stessa;
- acquisire i dati identificativi della predetta persona fisica tramite il suddetto documento di identificazione, nonché della persona giuridica cliente;
- verificare i poteri di rappresentanza della persona fisica identificata, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal cliente (ad esempio visura camerale o atto pubblico), da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

L'omessa o tardiva identificazione comporta l'applicazione di sanzioni penali. Pertanto, resta inteso che, in caso di mancata o non tempestiva consegna dei documenti necessari per effettuare le predette verifiche, non potremo dar corso all'incarico.

Per chiarezza, ricordiamo inoltre, con riferimento all'obbligo di cui al punto b. precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di Deloitte & Touche S.p.A., e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

- Resta inteso che eventuali altre attività che, alla luce del nuovo quadro normativo, fossimo chiamati a svolgere, in relazione ad operazioni straordinarie cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzione di acconti sui dividendi, ecc.) od in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche (quali ad esempio la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali), o ad altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione contabile, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di lettere di incarico separate.

PROROGA PER IL PERIODO 2008/2013 DELLA DURATA DELL'INCARCO
DI REVISIONE CONTABILE ALLA DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Relazione del Collegio Sindacale


Signori Azionisti,

Le modifiche legislative introdotte dalla nuova regolamentazione in materia di revisione contabile dal Decreto Legislativo n. 303/2006 che ha parzialmente modificato il Testo Unico della Finanza, fissano in nove anni la durata massima dell'incarico di revisione contabile, non più immediatamente rinnovabile, e la competenza del collegio sindacale a effettuare una proposta motivata all'assemblea in tema di designazione della società di revisione.

La disciplina transitoria prevede che gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto sopra citato, la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi e delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi, possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata a nove esercizi.

Banca Intermobiliare di Investimenti e di Gestioni S.p.A., avendo conferito con delibera assembleare del 21/04/2005 l'incarico di revisione contabile a Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2005/2007, rientra nella suddetta fattispecie e potrebbe prolungare la durata dell'incarico per ulteriori sei anni.

Si è ritenuto dunque opportuno chiedere a Deloitte & Touche di indicare le condizioni alle quali è disponibile a prolungare l'incarico di revisione contabile fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.



Con lettera in data 08/02/2007 Deloitte & Touche ha comunicato che tali condizioni, comprese quelle economiche, sono invariate rispetto alla proposta di incarico di revisione formulata in data 08/03/2005. Con ulteriore lettera in data 21/03/2007 Deloitte & Touche ha poi integrato tale proposta ricomprendendo nella stessa eventuali fattispecie straordinarie che si dovessero manifestare nel periodo di conferimento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale quindi, confermando il parere favorevole già reso all'assemblea del 21/04/2005 sul conferimento alla Deloitte & Touche ai sensi dell'art. 159 comma 1 del Decreto Legislativo n° 58/1998, ritiene opportuno proporre all'Assemblea di Banca Intermobiliare di Investimenti e di Gestioni S.p.A. di prolungare a Deloitte & Touche, alle condizioni sopra esposte, l'incarico di revisione contabile sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, con le seguenti motivazioni:

- Deloitte & Touche, essendo già revisore di Banca Intermobiliare di Investimenti e di Gestioni S.p.A., è in grado di assicurare continuità nei processi di verifica di cui si assume la responsabilità;
- Le condizioni economiche proposte risultano adeguate all'attività da svolgere e, stante l'impegno a non variarle, salvo adeguamento Istat, per tutto il periodo, sono da considerarsi favorevoli alla luce della lunga durata dell'incarico.

Torino, 14 aprile 2007

I SINDACI

Avv. Federico Gamma

Avv. Paolo Riccardo Rocca

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat

